SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137/L

LEGGE 16 giugno 1997, n. **198.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.

LEGGE 16 giugno 1997, n. **199.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.

LEGGE 16 giugno 1997, n. **200.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995.

LEGGE 16 giugno 1997, n. **201.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.

LEGGE 16 giugno 1997, n. **202.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991.

Da 97G0219 a 97G0223

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138

Ripubblicazione del testo della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», corredato delle relative note.

97A5094

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° luglio 1997, n. **203.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1997, N. 117.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «archivistico pubblico e privato,» *sono inserite le seguenti:* «anche mediante l'utilizzo di sistemi antitaccheggio prioritariamente rivolti alla tutela del patrimonio bibliografico,»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «agli enti ed istituzioni ecclesiastiche» *sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché agli enti ed istituzioni ecclesiastiche in conformità all'intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571»;

al comma 8, le parole: «trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «sessanta giorni»;

al comma 9, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dai commi 5,» *è inserita la seguente:* «6,»;

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di contabilità speciali di cui al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2409):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per i beni culturali e ambientali (VELTRONI) il 6 maggio 1997.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 7 maggio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 maggio 1997.

Esaminato dalla 7ª commissione il 21, 27 e 29 maggio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 5 giugno 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3837):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 9 giugno 1997, con pareri delle commisioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 giugno 1997.

Esaminato dalla VII commisione il 10, 18 e 19 giugno 1997.

Esaminato in aula il 23 giugno 1997 e approvato il 26 giugno 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 15.

97G0237

LEGGE 3 luglio 1997, n. 204.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 1997, N. 118.

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «10 luglio 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 agosto 1997»;

al comma 1, secondo periodo, le parole: «ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» *sono sostituite dalle seguenti:* «, al Ministro per le politiche agricole ed al Parlamento»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «a ripetere le somme trattenute in meno» *sono sostituite dalle seguenti:* «a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno»;

al comma 3, ultimo periodo, le parole: «per il periodo 1995-1996, è differito al 31 agosto 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, è differito al 30 settembre 1997»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «10 giugno 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1997»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996-1997 non versate.

4-*ter*. L'AIMA è obbligata a fornire alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Il programma per l'abbandono volontario totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendono cessare o diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative quote in vista della redistribuzione, allo stesso prezzo, da parte dell'AIMA, agli allevatori che intendono essere legittimati ad aumentare la produzione delle proprie stalle, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 5-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, di cui alla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, è sospeso.

2. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione del programma medesimo.

3. Il programma per l'abbandono volontario totale della produzione lattiera di cui all'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, ed il programma di assegnazione gratuita di quota di cui all'articolo 1, commi da 17 a 20, del medesimo decreto-legge, sono sospesi.

4. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione dei programmi medesimi».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3655):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle risorse agricole (PINTO) il 7 maggio 1997.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 7 maggio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 maggio 1997.

Esaminato dalla XIII commissione il 14 e 28 maggio; 5 giugno 1997.

Relazione scritta annunciata il 5 giugno 1997 (atto n. 3655/*A* - relatore on. DI STASI).

Esaminato in aula il 9 giugno 1997 e approvato il 10 giugno 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2518):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 12 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 giugno 1997.

Esaminato dalla 9ª commissione il 19, 24 e 25 giugno 1997.

Esaminato in aula e approvato il 2 luglio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 17. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 luglio 1997.

97G0240

DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1997, n. **205.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis.* Le unità da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Art. 2.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Valutazione della conformità). — 1.* Ai fini della immissione in commercio della unità da diporto e dei componenti di cui all'articolo 1, che non siano già provvisti della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario espleta le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle unità da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II:

a) per le categorie A e B:

1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-*bis*) di cui all'allegato V;

2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;

b) per la categoria C:

1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri:

a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;

b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno e prove (modulo A-*bis*) di cui all'allegato V;

2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;

c) per la categoria D:

1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;

d) per i componenti di cui all'allegato I: uno dei seguenti moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV.

2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonché la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche in lingua italiana.

3. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unità da diporto e sui componenti.

4. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente.».

Art. 3.

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Clausola di salvaguardia).* — *1.* Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 8, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7, che i prodotti oggetto del presente decreto, ancorché recanti marcature "CE" ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, dei beni e dell'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, dei prodotti stessi ed adottano di concerto ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 danno immediata comunicazione ai soggetti interessati del verificarsi delle situazioni indicate nello stesso comma 1 e le avvisano dell'avvio del provvedimento per l'adozione delle misure idonee ad evitare le situazioni medesime o di limitazione o di ritiro del prodotto dal mercato.».

Art. 4.

1. L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo sostituito dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 49. — *1.* Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione ad una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone. Gli apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono esonerati dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati quando di tipo portatile e muniti di omologazione sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni periodiche.

4. Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico è soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all'erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.».

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:

«*3.* I natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo.».

Art. 6.

1. Le parole: «delle imbarcazioni» di cui al punto 1 dell'allegato II del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, sono sostituite dalle seguenti: «delle unità da diporto».

2. Le parole: «componenti del controllo» di cui al punto 1 dell'allegato X del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, sono sostituite dalle seguenti: «o dei componenti di cui viene effettuato il controllo».

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE verranno forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994. Il comma 5 dell'art. 1 della suddetta legge così recita: «5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, riguarda l'attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione ed immissione in commercio di unità da diporto.

— La direttiva 94/25/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 164 del 30 giugno 1994.

Note all'art. 1:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ved. nota alle premesse. L'art. 3 del suddetto decreto così recita:

«Art. 3 *(Requisiti essenziali di sicurezza).* — 1. Le unità da diporto e i componenti di cui all'art. 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.

2. La marcatura "CE" di cui all'art. 5 attesta la conformità delle unità da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 9».

Nota agli articoli 2 e 3:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ved. nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— La legge 11 febbraio 1971, n. 50, riguarda norme sulla navigazione da diporto.

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ved. nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ved. nota alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ved. nota alle premesse.

— Il punto 1 dell'allegato II e il punto 1 dell'allegato X del suddetto decreto sono modificati come segue:

«ALLEGATO II

(Articolo 3)

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO

1. Categorie di progettazione *delle unità da diporto.*

(Omissis)».

«ALLEGATO X

(Articolo 7)

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle unità da diporto *o dei componenti di cui viene effettuato il controllo* né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.

L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica, e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche e amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali.

Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

una buona formazione tecnica e professionale;

una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli;

le capacità necessarie per redigere i certificati, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati.

L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata ne al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.

L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile. Tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.

Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro del presente decreto o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno».

97G0238

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — degli identici testi dell'accordo integrativo del CCNL dell'autonoma separata area del personale con qualifica dirigenziale e specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni del comparto regioni-autonomie locali relativo al biennio economico 1996/1997 stipulato in data 27 febbraio 1997, concordati il 27 febbraio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, CIDA e le organizzazioni sindacali di categoria CONFEDIR (DIRER e DIREL), CGIL/FP/Dirigenti, CISL/FILS/Dirigenti, UIL/EE.LL./Dirigenti, CIDA, e tra l'ARAN e le seguenti confederazioni sindacali ammesse con riserva: CONFSAL, USPPI, UNIONE ITALIANA QUADRI e CISAL.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale è stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli «Enti pubblici non economici», delle «Regioni e delle autonomie locali», del «Servizio sanitario nazionale» e delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione»", ed è stato previsto che le «competenti Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.767,96 miliardi, in lire 4.062,52 miliardi ed in lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali per il personale del settore pubblico, ed è stato previsto che le «compententi Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni del comparto «Regioni — autonomie locali», di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, — relativi, rispettivamente, al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici ed al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti economici — sottoscritti il 10 aprile 1996 e 27 febbraio 1997;

Viste le lettere prot. n. 1476 del 4 marzo 1997, prot. n. 2326 del 4 aprile 1997 e prot. n. 2522 del 14 aprile 1997, con le quali l'ARAN — in attuazione degli artticoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», gli identici testi dell'Accordo integrativo del CCNL dell'autonoma separata area del personale con qualifica dirigenziale e specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni del comparto regioni-autonomie locali relativo al biennio economico 1996/1997 stipulato in data 27 febbraio 1997, concordati il 27 febbraio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, CIDA e le organizzazioni sindacali di categoria CONFEDIR (DIRER e DIREL), CGIL/FP/Dirigenti, CISL/FILS/Dirigenti, UIL/EE.LL./Dirigenti, CIDA, e tra l'ARAN e le seguenti confederazioni sindacali ammesse con riserva: CONFSAL, USPPI, UNIONE ITALIANA QUADRI e CISAL;

Visti gli «identici testi concordati» in precedenza indicati, i quali sono stati inviati unitamente ad una relazione dell'articolato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera prot. n. 14279/97/5.715 del 23 aprile 1997, con la quale è stata chiesta l'«Intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa ... nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni ... si riterrà acquisita l'Intesa»;

Considerato che non è intervenuta risposta alla predetta lettera del 23 aprile 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;

Considerato che i predetti identici testi concordati non risultano, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato inoltre che gli identici testi concordati in questione non comportano incrementi degli oneri contrattuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 aprile 1997, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del predetto testo concordato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione degli allegati identici testi dell'accordo integrativo del CCNL dell'autonoma separata area del personale con qualifica dirigenziale e specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni del comparto regioni-autonomie locali relativo al biennio economico 1996/1997 stipulato in data 27 febbraio 1997, concordati il 27 febbraio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, CIDA e le organizzazioni sindacali di categoria CONFEDIR (DIRER e DIREL), CGIL/FP/Dirigenti, CISL/FP/Dirigenti, UIL/EE.LL./Dirigenti, CIDA, e tra l'ARAN e le seguenti confederazioni sindacali ammesse con riserva: CONFSAL, USPPI, UNIONE ITALIANA QUADRI e CISAL.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 30 aprile 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996
Atti di Governo, registo n. 107, foglio n. 18

CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI AREA DELLA DIRIGENZA - BIENNIO ECONOMICO 1996-1997

A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per i dipendenti con qualifica dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali, il giorno 18 giugno 1997, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali del comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

CGIL - CISL - UIL - CIDA - CONFEDIR - CONFEDIR (DIRER E DIREL) - CISL/FIST/Dirigenti; (ex CISL/Filsel/Dirigenti) - CGIL/FP/Dirigenti - UIL-EE.LL/Dirigenti - CIDA.

Al termine della riunione le parti hanno convenuto e sottoscritto il seguente CCNL integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali - secondo biennio di parte economica 1996-1997.

Art. 1.

1. Nel testo del CCNL del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni del comparto regioni autonomie locali relativo al biennio economico 1996-1997, stipulato il 27 febbraio 1997, viene inserito il seguente art. 6:

«Art. 6 *(Disposizioni particolari per gli enti locali).* — *1.* La disciplina delle retribuzioni di posizione e di risultato si applica anche agli enti locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 46, della legge n. 662/1996, purché tali enti abbiano realizzato le innovazioni previste dall'art. 38, comma 3, lettere *a), b), c)* e *d),* del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del 10 aprile 1996».

CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI AREA DELLA DIRIGENZA - BIENNIO ECONOMICO 1996-1997

A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per i dipendenti con qualifica dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali, il giorno 18 giugno 1997, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le seguenti confederazioni sindacali del comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

CONFSAL (ammessa con riserva) - USPPI (ammessa con riserva) - UNIONE ITALIANA QUADRI (ammessa con riserva) - CISAL (ammessa con riserva) - RDB/CUB (ammessa con riserva).

Al termine della riunione le parti hanno convenuto e sottoscritto il seguente CCNL integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali - secondo biennio di parte economica 1996-1997.

Art. 1.

1. Nel testo del CCNL del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni del comparto regioni autonomie locali relativo al biennio economico 1996-1997, stipulato il 27 febbraio 1997, viene inserito il seguente art. 6:

«Art. 6 *(Disposizioni particolari per gli enti locali).* — *1.* La disciplina delle retribuzioni di posizione e di risultato si applica anche agli enti locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 46, della legge n. 662/1996, purché tali enti abbiano realizzato le innovazioni previste dall'art. 38, comma 3, lettere *a), b), c)* e *d),* del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del 1° aprile 1996».

DICHIARAZIONE A VERBALE

La RdB-CUB non sottoscrive il CCNL integrativo del CCNL del personale con qualifica dirigenziale comparto regioni - autonomie locali - secondo biennio (1996-1 997) in analogia a quanto deciso per gli altri CCNL relativi al secondo biennio economico riguardanti i comparti e le aree di contrattazione già conclusi.

Roma, 18 giugno 1997

p. *Confederazione RdB-CUB*
PALMIERI

Art. 1.

1. Nel testo del CCNL del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni del comparto regioni autonomie locali relativo al biennio economico 1996-1997, stipulato il 27 febbraio 1997, viene inserito il seguente art. 6:

«Art. 6. *(Disposizioni particolari per gli enti locali).* — *1.* La disciplina delle retribuzioni di posizione e di risultato si applica anche agli enti locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 46, della legge n. 662/1996, purché tali enti abbiano realizzato le innovazioni previste dall'art. 38, comma 3, lettere *a), b), c)* e *d),* del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del 10 aprile 1996».

97A5294

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1997.

Problematiche connesse all'introduzione dell'Euro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la propria direttiva del 27 giugno 1996, con la quale sono state impartite istruzioni per il coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'Euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano;

Visti i decreti del Ministro del tesoro in data 12 settembre 1996, 30 settembre 1996 e 31 ottobre 1996, con i quali è stato istituito il Comitato di indirizzo strategico per l'Euro (Comitato Euro) e sono stati nominati i componenti del Comitato stesso;

Considerate le conclusioni del Consiglio europeo a Madrid nel dicembre 1995, che definiscono lo scenario per l'introduzione dell'Euro;

Considerate le conclusioni del Consiglio europeo a Dublino nel dicembre 1996, in merito ai regolamenti relativi all'introduzione dell'Euro;

Considerata la necessità di assicurare, ai fini dell'introduzione dell'Euro, la continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici e la neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'Euro;

Considerata la necessità che le amministrazioni pubbliche svolgano un ruolo propulsivo e di guida nel processo di introduzione dell'Euro, anche al fine di facilitare, soprattutto nel periodo transitorio, il passaggio dalla moneta nazionale all'Euro per i cittadini e le imprese;

Considerato che dai lavori del Comitato Euro è emersa la necessità di realizzare la più ampia diffusione delle informazioni relative alle iniziative per l'introduzione dell'Euro e di assicurare il più ampio coinvolgimento delle strutture centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali nel processo di preparazione all'introduzione dell'Euro;

Considerata la necessità di assicurare che l'attività di coordinamento del Comitato di indirizzo strategico trovi puntuale attuazione e realizzazzione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, anche in sede periferica e locale;

Considerato il disegno di legge relativo all'introduzione dell'Euro in Italia, approvato dal Consiglio dei Ministri in pari data;

Considerata la necessità di acquisire ulteriori informazioni ed elementi di valutazione e di giudizio in ordine ai problemi connessi all'introduzione dell'Euro, con particolare riferimento all'operatività delle amministrazioni periferiche e locali e ai rapporti con i cittadini e con gli utenti dei servizi amministrativi, e ritenuta altresì l'opportunità di prevedere un'apposita sede, in ambito provinciale, in grado di svolgere le attività necessarie per rispondere alle esigenze sopra descritte;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 giugno 1997;

EMANA

la seguente direttiva:

I. *Il quadro di riferimento.*

1. Il processo di adozione dell'Euro deve rispondere al principio generale «nessun obbligo, nessuna proibizione», al fine di assicurare la facoltà di scelta agli amministrati e di integrare le scelte dell'amministrazione in un contesto omogeneo, coerente e regolato, tendente a promuovere l'introduzione dell'Euro, senza determinare disagi per i cittadini. Le pubbliche amministrazioni devono garantire una posizione unitaria ed assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti che partecipano ai processi amministrativi, definendo tempi e modi per la transizione alla moneta unica. Il coordinamento riguarda tutte le strutture centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare soluzioni adeguate per l'intero sistema amministrativo.

2. Le pubbliche amministrazioni, fin dall'avvio della fase transitoria (1° gennaio 1999-31 dicembre 2001), dovranno assicurare ai cittadini:

la possibilità di utilizzare l'Euro nei pagamenti alle pubbliche amministrazioni che non avvengano in contanti;

la possibilità di richiedere versamenti in Euro dalle pubbliche amministrazioni,

la possibilità di comunicare con le pubbliche amministrazioni in Euro.

3. Le pubbliche amministrazioni, nella fase transitoria, utilizzeranno per la contabilità di bilancio esclusivamente come valuta di denominazione la lira.

Il passaggio all'Euro delle pubbliche amministrazioni, per quanto concerne il bilancio e gli altri provvedimenti di natura contabile, le entrate e le uscite, verrà effettuato dopo la conclusione del periodo transitorio. Il 1° gennaio 2002 tutte le pubbliche amministrazioni adotteranno l'Euro simultaneamente.

4. Nel periodo transitorio, l'effettuazione di pagamenti, la riscossione di entrate e il ricevimento di documentazione in Euro determineranno la necessità di effettuare conversioni valutarie e documentali, in quanto la contabilità delle pubbliche amministrazioni rimarrà in lire.

È necessario, quindi, distinguere fra la conversione valutaria e la conversione documentale.

Per la conversione valutaria occorrerà individuare lo specifico momento di realizzazione, proprio di ciascun procedimento.

Per la conversione documentale occorrerà prevedere le necessarie procedure interne a ciascuna amministrazione pubblica.

Gli adempimenti relativi alla conversione valutaria e alla conversione documentale saranno specificati per ciascuna amministrazione con programmi operativi di cui al successivo paragrafo.

II. *Il piano di attuazione.*

1. L'assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni di un ruolo propulsivo e di guida nel processo di introduzione dell'Euro nell'ordinamento richiede che tutte le pubbliche amministrazioni si impegnino, secondo criteri comuni, in un piano di attuazione unitario.

A tal fine, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva, predisporre un programma operativo di attuazione.

Il programma operativo dovrà indicare, tra l'altro:

le eventuali modifiche normative e regolamentari utili per assicurare la piena attuazione delle scelte indicate nel quadro di riferimento della presente direttiva;

le eventuali modifiche organizzative, delle strutture e dei procedimenti necessarie per assicurare il buon funzionamento delle amministrazioni nel periodo transitorio e la preparazione del passaggio definitivo dalla moneta nazionale all'Euro:

le modalità di adattamento dei sistemi informatici, organizzativi e di formazione nelle pubbliche amministrazioni, connesse con l'introduzione dell'Euro, minimizzando le modifiche da apportare alle attuali procedure per l'attuazione delle scelte individuate e cercando di anticipare anche tramite la manutenzione ordinaria dei sistemi informatici) parte di costi che comunque si dovranno sostenere per la definitiva introduzione dell'Euro;

la previsione dei meccanismi di conversione valutaria e di conversione documentale relativi all'effettuazione di pagamenti, alla riscossione di entrate e al ricevimento di documentazione in Euro, tenendo conto del fatto che la contabilità delle pubbliche amministrazioni rimarrà in lire sino alla fine del periodo transitorio. Tale previsione deve consentire, in particolare, di individuare, per ciascuna procedura, il momento della conversione.

2. Il programma di attuazione deve essere predisposto da ciascuna pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva, e deve essere trasmesso al Segretariato generale del Comitato Euro presso il Ministero del tesoro.

Ciascuna amministrazione pubblica deve altresì individuare un responsabile per l'attuazione del programma e comunicarne il nominativo al Segretariato generale del Comitato Euro entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva.

Nei due mesi successivi alla predisposizione del programma, il Comitato Euro verifica, anche in contraddittorio con le amministrazioni interessate, la coerenza dei programmi con il quadro generale di riferimento.

A partire dal 1° gennaio 1998 il Comitato Euro verifica, con cadenza periodica, l'attuazione dei programmi operativi e assicura il coordinamento per gli adempimenti connessi, anche di competenza di amministrazioni diverse.

3. Le amministrazioni regionali predisporranno anch'esse, per le parti di propria competenza, programmi operativi di attuazione delle misure necessarie per l'introduzione dell'Euro secondo i criteri indicati nel quadro di riferimento.

I programmi regionali verranno trasmessi al Comitato Euro entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva.

Il Comitato Euro verificherà, sentite le regioni stesse, la coerenza dei programmi e la loro attuazione.

III. *L'attuazione da parte delle amministrazioni periferiche e locali.*

1. Il Comitato Euro darà la massima diffusione alle informazioni e alle iniziative connesse con l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento giuridico e nel sistema economico italiano.

Il Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la Funzione pubblica, provvederà, sentita la Banca d'Italia, ad istituire i Comitati provinciali per l'Euro (Cep), quali strutture periferiche funzionalmente collegate al Comitato Euro.

2. La composizione dei Cep sarà definita in modo da assicurare, con il coordinamento dei prefetti, la presenza, in particolare, delle amministrazioni statali periferiche maggiormente interessate dall'introduzione dell'Euro, delle Camere di commercio, della Banca d'Italia, dei rappresentanti dei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, del responsabile degli uffici di tesoreria del comune capoluogo di provincia, nonché dei rappresentanti degli imprenditori, dei lavoratori e dei consumatori.

I Cep dovranno operare, in stretto collegamento con il Comitato Euro, quali strutture di raccordo fra l'amministrazione statale e gli enti locali, in particolare allo scopo di assicurare la massima informazione in ordine al processo di introduzione dell'Euro, di verificare l'attuazione in sede periferica e locale del processo stesso di esaminare gli eventuali problemi in ordine a specifici adempimenti e più in generale all'adeguamento delle pubbliche amministrazioni all'introduzione dell'Euro, anche con riferimento alle conseguenze per quanto riguarda i rapporti fra cittadini e pubbliche amministrazioni e la miglior resa delle prestazioni amministrative alle comunità interessate.

3. I Cep potranno prevedere incontri periodici con rappresentanti delle pubbliche amministrazioni operanti nell'area territoriale di riferimento e con rappresentanti di associazioni di cittadini e di utenti.

IV. *La formazione.*

1. Al fine di una rapida ed efficace attuazione del processo di introduzione dell'Euro nelle pubbliche amministrazioni, ciascuna amministrazione individua, nel programma operativo, le esigenze di formazione per la propria struttura.

2. Le scuole pubbliche di formazione predispongono, a partire dal prossimo anno accademico, percorsi formativi volti ad assicurare la migliore conoscenza dei problemi e delle soluzioni connessi al passaggio dalla lira alla moneta unica.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1997

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 193

97A5352

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 maggio 1997.

Riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 168, concernente il riconoscimento degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica dagli ufficiali del ruolo naviganti e ruolo servizi ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea in talune facoltà universitarie;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 20 dicembre 1996 con il quale sono approvati i programmi degli insegnamenti universitari, per il corso di laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Visti i verbali del consiglio di facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, in data 23 febbraio 1995 e 25 settembre 1996;

Vista la convenzione tra l'Aeronautica militare e l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali presso l'Accademia aeronautica ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea in scienze politiche;

Considerato che dai suddetti documenti risultano le corrispondenze tra gli esami dei piani di studio dell'Accademia aeronautica e gli esami dei corrispondenti corsi di laurea in scienze politiche;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale in data 6 ottobre 1995 e 14 giugno 1996;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'ammissione al corso di laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, sono riconosciuti i seguenti esami sostenuti dagli ufficiali del ruolo naviganti e ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli:

analisi matematica I;
analisi matematica II;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto commerciale;
diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto delle comunità europee;
diritto internazionale;
economia politica;
fisica I;
fisica II;
geografia politica ed economica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua spagnola;
organizzazione internazionale;
politica economica;
scienza delle finanze;
sociologia;
statistica;
storia contemporanea;
storia delle dottrine politiche;
storia delle relazioni internazionali;
storia moderna;
studi strategici;
teoria delle decisioni;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 133

97A5296

DECRETO 6 maggio 1997.

Riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 168, concernente il riconoscimento degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica dagli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri, valido ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea in talune facoltà universitarie;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 20 dicembre 1996 con il quale sono approvati i programmi degli insegnamenti univer-

sitari, per i corsi ordinari del corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri svolti presso l'Accademia aeronautica;

Visto il verbale del consiglio di facoltà di ingegneria dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, in data 19 luglio 1994 e 4 maggio 1995;

Considerato che dal suddetto documento verbale risultano le corrispondenze tra gli esami dei piani di studio dell'Accademia aeronautica e gli esami dei corrispondenti corsi di laurea in ingegneria;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale in data 6 ottobre 1995 e 24 ottobre 1996;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'ammissione al corso di laurea in ingegneria presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, sono riconosciuti i seguenti esami sostenuti dagli ufficiali del ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli:

analisi matematica I;

analisi matematica II;

calcolatori elettronici;

chimica;

disegno civile;

disegno edile;

disegno tecnico-aerospaziale;

economia ed organizzazione aziendale;

fisica I;

fisica II;

fondamenti di informatica - fondamenti di informatica I;

fondamenti di informatica II;

geometria;

geometria ed algebra;

meccanica razionale;

metodi matematici per l'ingegneria;

ricerca operativa;

tecnologie dei materiali e chimica applicata;

tecnologie speciali;

topografia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 131

97A5298

DECRETO 6 maggio 1997.

Riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore presso l'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 168, concernente il riconoscimento degli studi compiuti presso l'Accademia navale dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore valido ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea in talune facoltà universitarie;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 20 dicembre 1996 con il quale sono approvati i programmi degli insegnamenti universitari, per il corso normale del Corpo di stato maggiore svolto presso l'Accademia navale di Livorno;

Visto il verbale del consiglio di facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa in data 11 aprile 1996;

Considerato che dal suddetto documento verbale risultano le corrispondenze tra gli esami dei piani di studio dell'Accademia navale e gli esami dei corrispondenti corsi di diploma universitario in ingegneria elettronica;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 ottobre 1996;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'ammissione al corso di diploma universitario in ingegneria elettronica presso l'Università degli studi di Pisa, sono riconosciuti i seguenti esami sostenuti dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore presso l'Accademia navale di Livorno:

matematica I;

matematica II;

fisica;

elettrotecnica;

elettronica applicata;

fondamenti di informatica;

sistemi di telecomunicazioni I;

chimica;

elettronica e misure;

sistemi di elaborazione I;

controlli automatici;

campi elettromagnetici;

economia e organizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 132

97A5297

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 1997), **coordinato con la legge di conversione 1° luglio 1997, n. 203** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi straordinari del potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un piano straordinario inteso all'installazione, all'adeguamento ed alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e di sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico pubblico e privato, *anche mediante l'utilizzo di sistemi antitaccheggio prioritariamente rivolti alla tutela del patrimonio bibliografico,* nonché per la predisposizione degli strumenti programmatici intesi all'individuazione dei rischi afferenti i beni culturali. Il piano indica le quote di finanziamento da assegnare a ciascuna soprintendenza, o altro istituto dipendente.

2. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma degli interventi da realizzare. Le proposte hanno riferimento ad interventi per l'installazione, l'integrazione e l'adeguamento di impianti di prevenzione e di sicurezza anche dei beni appartenenti agli enti pubblici, ai privati, previa dimostrazione della impossibilità a provvedervi a proprie spese e con assunzione degli oneri di manutenzione e gestione degli impianti, *nonché agli enti ed istituzioni ecclesiastiche in conformità all'intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571.*

3. Le proposte di cui al comma 2 possono riguardare anche interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, per i quali sono concessi contributi fino all'importo massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta. Gli oneri di manutenzione e gestione degli impianti sono a carico del beneficiario del contributo.

4. Agli interventi del piano di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e successive modificazioni.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza corsi di formazione per il personale tecnico e di vigilanza con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro anche nei cantieri mobili.

6. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e ferme restando le attuali dotazioni organiche, è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il Servizio tecnico per la sicurezza con compiti di coordinamento, consulenza ed ispettivi inerenti la sicurezza del patrimonio culturale cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

7. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 ed al fine di assicurare la migliore funzionalità degli uffici periferici, il Ministro per i beni culturali e ambientali individua, con proprio decreto, venti soprintendenze, o altri istituti, presso i quali collocare altrettante unità di personale amministrativo, di qualifica funzionale non inferiore alla ottava o equiparati, nel triennio dal 1997 al 1999.

8. Le unità di personale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche statali e non statali esistenti nelle regioni interessate, sono collocate in posizione di comando presso le soprintendenze o gli istituti di cui al comma 7, previo consenso del personale e sulla base delle comunicazioni di disponibilità che le amministrazioni interpellate dovranno fornire al Ministero per i beni culturali e ambientali entro *sessanta giorni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Per la realizzazione del piano i soprintendenti e i direttori degli altri istituti interessati effettuano operazioni finanziarie, secondo criteri di uniformità, a carico delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di una spesa massima di lire 20 miliardi annui per un periodo massimo di dieci anni, per rimborso delle quote di capitale e interessi. Per le finalità di cui al presente articolo è altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1997 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Agli oneri

derivanti dai commi 5, 6, 7 e 8, valutati complessivamente in lire 2 miliardi per il 1997 e 1 miliardo annuo a decorrere dal 1998, si provvede con parte delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai musei statali di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78.

9-bis. *Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di contabilità speciali di cui al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.*

Riferimenti normativi:

— Il D.P.R. n. 571/1996 reca: «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche».

— Il D.L. n. 149/1993 reca: «Interventi urgenti in favore dell'economia». Si trascrive il testo del relativo art. 7:

«Art. 7 *(Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali).* — 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'art. 1, *comma 5,* della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessità, con decreto motivato del Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonché quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite puo essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonché non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. È abrogato il comma 1 dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145».

— La legge n. 44/1975 reca: «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale».

— Il D.P.R. n. 509/1978 reca: «Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali ed ambientali».

— Il testo dell'art. 49 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) è il seguente:

«Art. 49. — Nulla è innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico degli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, in servizio presso il Ministero.

Per compiti di studio attinenti alla prevenzione degli incendi e dei pericoli in genere nell'attuazione tecnica delle iniziative di tutela concernenti i beni culturali e ambientali, può essere posto a disposizione del Ministero un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore, da collocarsi fuori ruolo, ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— La legge n. 78/1997 riguarda la soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali.

— L'art. 48 della legge n. 222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) è così formulato:

«Art. 48. — Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo».

— Il comma 8 dell'art. 3 del D.L. n. 67/1997 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione) prevede che: «Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle contabilità si provvede anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo art. 10. L'apertura delle contabilità è disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione interessata».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A5403

Testo del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 1997), **coordinato con la legge di conversione 3 luglio 1997, n. 204** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di quote latte».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è prorogata sino al *31 agosto 1997*, anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, *al Ministro per le politiche agricole ed al Parlamento,* una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'A.I.M.A. provvede *a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno.* Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto *per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, è differito al 30 settembre 1997.*

4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, è differita al *30 giugno 1997* ed è redatta in conformità al modello approvato dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalità, gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione può disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468.

4-bis. *Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996-1997 non versate.*

4-ter. *L'A.I.M.A. è obbligata a fornire alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive.*

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*bis*

1. *Il programma per l'abbandono volontario totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a pagamento all'A.I.M.A., da parte degli allevatori che intendono cessare o diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative quote in vista della redistribuzione, allo stesso prezzo, da parte dell'A.I.M.A., agli allevatori che intendono essere legittimati ad aumentare la produzione delle proprie stalle, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 5-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, di cui alla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 111 del 15 maggio 1997, è sospeso.*

2. *Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuati di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazine del programma medesimo.*

3. *Il programma per l'abbandono volontario totale della produzine lattiera di cui all'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, ed il programma di assegnazione gratuita di quota di cui all'articolo 1, commi da 17 a 20, del medesimo decreto-legge, sono sospesi.*

4. *Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione dei programmi medesimi.*

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A5404

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

Atto interpretativo della circolare 2 maggio 1997, n. 24, recante: «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1997-98».

A seguito di quesiti giunti agli uffici del Dipartimento dello spettacolo in ordine alla circolare 2 maggio 1997, n. 24, nonché alle riserve ivi contenute agli articoli 5, comma 1, lettera *b)*, e 19, comma 2, lettera *a)*, si ritiene opportuno fornire le seguenti note interpretative:

1) Ai fini della determinazione dell'intervento finanziario dello Stato per l'attività di ospitalità effettuata dagli organismi di cui agli articoli 9, 10 e 11, i compensi fissi corrisposti alle formazioni teatrali saranno presi in considerazione fino ad un tetto massimo di lire 18 milioni.

2) Il massimale di cui all'art. 19, comma 2, lettera *a)*, relativo ai compensi fissi corrisposti dai circuiti territoriali alle compagnie teatrali viene fissato in lire 13 milioni.

3) La disposizione di cui all'art. 10, comma 3, ultimo capoverso, relativa alla prevalenza della produzione deve essere intesa con riferimento all'attività produttiva complessivamente realizzata nel corso della stagione teatrale.

4) Per gli organismi di cui agli articoli 11 e 15 i contratti stipulati con compenso fisso fino a 5 milioni sono equiparati ai contratti a percentuale.

5) All'art. 11, comma 7, è stato omesso, per un mero errore materiale, il riferimento agli organismi di produzione e promozione nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù il cui riconoscimento e limitato ad uno per ogni regione, ferma restando la possibilità di confermare quelli già riconosciuti a tale titolo anche se in numero superiore.

6) Il contributo a favore delle imprese di produzione a carattere autogestito di cui all'art. 13 della circolare sarà quantificato automaticamente con le modalità previste all'art. 12, lettera *A*, senza che le imprese stesse debbano rispettare il requisito relativo allo svolgimento dell'attività ivi previsto (trenta piazze in quattro regioni).

7) Fermo restando che il nucleo artistico delle compagnie di cui all'art. 14 deve essere composto da giovani di età non superiore a trentacinque anni, è consentita la scritturazione di attori di età superiore a 35 anni connessa ai lavori teatrali messi in scena.

8) Prescindendo dal termine di presentazione delle domande previsto dall'art. 4, comma 2, l'autorità competente in materia di spettacolo si riserva di indicare successivamente gli obiettivi, le modalità ed i termini di presentazione dei progetti speciali di cui all'art. 23, lettera *A*.

Con successivo provvedimento saranno individuati i criteri applicativi della su menzionata circolare concernenti la determinazione delle percentuali da applicare alle singole voci, già indicate nella medesima, che concorrono a quantificare l'intervento finanziario dello Stato.

Roma, 30 giugno 1997

Il Ministro delegato per lo spettacolo: VELTRONI

97A5341

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Proposta di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»

Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica «Limone Costa d'Amalfi» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Trascorso tale termine, in assenza di istanze e controdeduzioni, la domanda sarà inviata alla Commissione della Unione europea ai fini dell'espletamento della procedura prevista per la sua registrazione.

Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»

Art. 1.

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone Costa d'Amalfi» è riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone Costa d'Amalfi» designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili alla cultivar «Sfusato» avente le caratteristiche afferibili all'ecotipo amalfitano.

Art. 3.

La zona di produzione del «Limone Costa d'Amalfi» di cui al presente disciplinare comprende:

l'intero territorio del comune di Atrani;

parte del territorio dei comuni di: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

La descrizione del confine è effettuata dall'estremo ovest fino a raggiungere l'estremo est. Il confine sud è individuato dal Mar Tirreno.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.O. «Positano».

Partendo da ovest il confine dell'area interessata dalla coltivazione del «Limone Costa d'Amalfi» inizia con la delimitazione tra la provincia di Napoli e quella di Salerno all'altezza del Mar Tirreno; prosegue incrociando la strada statale Amalfitana n. 163 e quindi devia lungo il sentiero che da P.ta Pantanello porta alla frazione Corvo e, procedendo lungo il sentiero che porta a S. Maria del Castello, giunge al rudere «Il Mandrino» passando al di sotto di Monte Gambera e di Monte Pertuso, attraverso il Colle di Latte. Dal Mandrino esso continua fino alla grotta di S. Barbara, percorrendo il sentiero che attraversa la frazione Nocella, la località Grotte, la località «I Cannati» e il colle «La Serra». Da qui, il confine prosegue fino ad incrociare la strada statale che da Furore porta a Bomerano, e quindi lungo la stessa strada, imbocca il sentiero che giunge a Tovere attraverso le località Pino e Acquarola e giunge in prossimità dell'abitato di Tovere. Di qui prosegue lungo il sentiero che porta al Convento di Cospita (Carta di Amalfi).

Carta I.G.M. n. 197 IV N.E. «Amalfi».

Dal Convento di Cospita, il confine raggiunge la contrada Lucibello, proseguendo lungo le pendici del Monte Sorca, e di qui giunge al Rudere delle Ferriere, passando al di sopra della località Frassito. Dal Rudere procede lungo il sentiero che da Punta d'Aglio porta a Scala e da qui prosegue lungo la via provinciale Scala-Ravello, fino all'altezza della Madonna della Pomice (Carta di Nocera Inferiore).

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 111 S.E. «Nocera Inferiore».

A partire dalla via provinciale, all'altezza della Madonna della Pomice, il confine procede lungo la delimitazione tra i comuni di Ravello e Minori e, quindi, all'altezza di C.se Ciaramello, prosegue lungo il sentiero che porta a Paternò S. Elia, passando sotto Punta Mele, attraversando il vallone Capo d'Acqua e Vitagliano. Da qui procede lungo il sentiero che conduce a Polvica di Tramonti, attraversando la contrada Casale, la frazione Carbonaro, S. Caterina e Zamafaro, fino ad arrivare all'abitato di Figlino e quindi a Polvica. Da qui procede lungo la via comunale per la frazione Torina attraversando Forno Vecchio e Cardamone. Esso prosegue per un breve tratto lungo il sentiero che dalla località Gete sfiora la località Pendolo ed arriva al di sotto di Colle Vigne, sfiorando Pizzolungo e la località Mandrino. Esso prosegue fino al Vallone di Vecite, incontrando la località Macchione, passando tra il Vallone dei Fuondi e le vene di S. Antonio (Carta di Amalfi).

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.E. «Amalfi».

Partendo dal vallone Vecite (Carta di Nocera Inferiore), il confine costeggia Paternoster, il Colle Pascullo, Colle La Misericordia, la loc. S. Maria, le Vene del Suono, passando al di sopra della località Badia, e al di sotto di Grotta Piana e Monte Pertuso. Da qui discende al di sotto del Monte «d'Uomo a Cavallo», costeggia il vallone S. Nicola, la località Falanca, fino a S. Maria del Popolo. Prosegue passando in prossimità della sorgente Cannillo, tra la località Simicella e San Gineto, fino alle falde del Monte Falerio (Carta di Pastena).

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 I N.O. «Pastena».

Il confine segue il sentiero che passa tra il Monte Falerio ed il Monte Collo (Carta di Salerno).

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 185 II S.O. «Salerno».

Il confine segue il sentiero che passando al di sopra della loc. Manganala, sfiora l'abitato di Albori, prosegue al di sotto di Poggio Pianello e arriva alla frazione S. Vincenzo. Di qui segue la via comunale per Dragonea e, quindi, all'altezza della frazione Padovani, continua lungo il vallone fino all'incrocio con la strada statale n. 18, all'altezza della frazione Molina, continuando lungo la suddetta strada fino alla via comunale che da Vietri sul Mare porta alla frazione Marina e di qui alla Torre della Cristarella e, quindi, al Mar Tirreno.

Tutta l'area delimitata sopra descritta è riportata nell'allegato *A*, costituito da cartine I.G.M. in scala 1:25.000.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedologici. Le unità colturali tipiche prevalenti sono costituite da terrazzamenti inglobati in muretti di contenimento (macere).

I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono quelli in uso tradizionale nella zona.

La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, detta localmente «cupola», adattata ad un idoneo sistema di copertura. È facoltà degli organi tecnici regionali ammettère anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche caratteristiche di qualità del prodotto descritte nel successivo art. 6.

La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a cm 180), utilizzando eventualmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.

La densità d'impianto non dovrà essere superiore ad 800 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° marzo al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mercato

in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto dell'andamento climatico dell'annata, la regione Campania si riserva di modificare tali date con proprio provvedimento.

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano, va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno

La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 25 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).

I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.

Art. 5.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno curati dalla regione Campania, che vi provvederà attraverso le proprie strutture e/o attraverso organismi che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia

Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi», sono iscritti nell'apposito albo, attivato tenuto e aggiornato dalla regione Campania, direttamente attraverso i propri uffici competenti per territorio o attraverso gli organismi di cui al precedente comma del presente articolo.

Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui sopra.

Art. 6.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando è destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma del frutto: ellittico-allungata; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media,

dimensioni medio-grosse, peso non inferiore a 100 grammi, i limoni con peso inferiore a 100 grammi ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;

peduncolo: di medio spessore e lunghezza;

attacco al peduncolo: forte;

umbone (apice): grande e appuntito;

solco apicale: quasi assente;

residuo stilare: assente;

colore della buccia. giallo citrino;

buccia (flavedo ed albedo): di spessore medio,

flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;

asse carpellare. rotondo, medio e semipieno,

polpa: di colore giallo paglierino, abbondante (resa uguale o superiore al 25%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5/100 ml).

Art. 7.

L'immissione al consumo del I.G P. «Limone Costa d'Amalfi» deve avvenire secondo le seguenti modalità.

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati preferibilmente con materiale di origine vegetale. Sono ammessi anche contenitori rigidi di cartone Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

a) «Limone Costa d'Amalfi» e «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I G.P.);

b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice,

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico di cui all'allegato *A*, relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta

Dovrà figurare, inoltre, la dizione «prodotto in Italia» per le partite destinate all'esportazione

I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico «Costa d'Amalfi» a condizione che rispettino le seguenti condizioni.

1) i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto, siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare,

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantità utilizzata della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nella regione Campania;

4) venga dimostrato l'utilizzo della I G.P. «Limone Costa d'Amalfi» mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione, rilasciate dai competenti organi della regione ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare, e la annotazione sui documenti ufficiali.

Il controllo del corretto utilizzo dell'I G P. «Limone Costa d'Amalfi» per i prodotti elaborati e/o trasformati potrà essere delegato dall'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.

Alla Indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.

ALLEGATO *A*

97A5308

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di conservazione dei beni culturali (sede di Ravenna) dell'Università degli studi di Bologna, polo decentrato della Romagna, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di conservazione dei beni culturali (sede di Ravenna):

settore C11X «chimica dell'ambiente e dei beni culturali», per la disciplina «chimica del restauro» (sede di Ravenna).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di conservazione dei beni culturali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di conservazione dei beni culturali, polo decentrato della Romagna, è tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze della facoltà sopracitata e delle sue strutture scientifiche, unicamente nella sede di Ravenna, e ad impegnarsi ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà farne esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

97A5378

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la facoltà di medicina e veterinaria dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina veterinaria:

settore scientifico-disciplinare: G09B «nutrizione e alimentazione animale», per la disciplina «tecnica mangimistica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

97A5382

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 5 0 9 7 *

L. 1.500